



GRUPPO  
IntesaSanpaolo

FisacInform@

## **FONDO SANITARIO INTEGRATIVO:** *istruzioni per la dichiarazione dei redditi*

Nell'imminenza delle scadenze delle dichiarazioni 730 e Unico 2012, relative ai redditi del 2011, riepiloghiamo la normativa fiscale in merito alle contribuzioni e alle prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo.

### **CONTRIBUZIONI**

Le contribuzioni versate al Fondo Sanitario dal datore di lavoro e dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nel limite complessivo di € 3.615,20.

**Per il personale in servizio** (iscritto sia con prestazioni dirette che tramite polizza), l'Azienda effettua direttamente la deduzione dall'imponibile IRPEF delle quote contributive versate dagli iscritti al Fondo Sanitario, per sé e per i familiari beneficiari, indipendentemente dal carico fiscale. **Queste contribuzioni già dedotte sono riportate nel CUD e i colleghi non devono fare più nulla nella dichiarazione dei redditi.**

**Per il personale in esodo o in pensione** (iscritto sia con prestazioni dirette che tramite polizza), il Fondo Sanitario invierà la certificazione dei contributi versati nel 2011 con indicazione degli aspetti fiscali. **La relativa deduzione dei contributi versati al Fondo Sanitario andrà fatta in sede di eventuale dichiarazione dei redditi 730 o Unico 2012.**

### **PRESTAZIONI**

La normativa fiscale prevede che nella dichiarazione dei redditi **potranno essere detratte/dedotte** (Quadro oneri e spese) **esclusivamente le spese sanitarie sostenute nell'anno 2011 non rimborsate dal Fondo Sanitario**, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili. Ovviamente l'iscritto potrà detrarre/dedurre gli oneri sostenuti per sé e per i familiari a carico fiscalmente, mentre ciascun familiare non a carico lo potrà fare nella propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda le **“quote differite”**, il cui rimborso è previsto dopo l'approvazione del bilancio, l'iscritto può procedere in due modi:

- **dedurre/detrarre** la “quota differita” nella dichiarazione dei redditi (Quadro oneri e spese). Qualora le quote differite vengano poi liquidate dal Fondo Sanitario, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo questi importi andranno dichiarati come altri redditi, soggetti a tassazione separata, nel quadro relativo agli “oneri rimborsati” (Quadro D nel Mod. 730 e Quadro RM nel Mod. Unico): la motivazione della dichiarazione come altri redditi deriva

dal fatto che sono state percepite delle detrazioni/deduzioni su spese mediche che poi sono state invece rimborsate, facendo venir meno il diritto alla detrazione.

- **non dedurre/detrarre** la “quota differita” nella dichiarazione dei redditi, **tenuto conto che è praticamente certa la chiusura in attivo della gestione del personale in servizio/esodati** con l'erogazione quindi dell'intera quota differita. In tal modo non sarà neppure necessario inserirli nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo come “oneri rimborsati”.

Il Fondo Sanitario fornirà agli iscritti una nota di riepilogo dei rimborsi richiesti ed effettuati, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi con le relative fatture/ricevute: **il riepilogo sarà reso disponibile on line a tutti coloro che hanno effettuato almeno una volta l'accesso al sito (area iscritto), mentre sarà spedito per posta a coloro che non hanno mai utilizzato l'accesso al sito internet.** Per le prestazioni effettuate in assistenza diretta, non sarà fornito alcun riepilogo e l'iscritto dovrà utilizzare per la dichiarazione dei redditi le fatture/ricevute rilasciate dalla struttura medica convenzionata, con indicazione dell'importo pagato quale franchigia.

Per gli iscritti con polizza Unisalute il riepilogo sarà disponibile nell'area iscritto del sito della Compagnia, mentre per gli iscritti con polizza Banco di Napoli non sarà rilasciato alcun riepilogo e, per la dichiarazione dei redditi, andranno utilizzate le fatture/ricevute restituite con indicazione sul documento stesso dell'importo rimborsato.

14 marzo 2012

**FISAC/CGIL Segreteria di Gruppo Intesa Sanpaolo**